

Osservatorio 231

Aprile 2026

In questo numero:

Normativa

1. Approvazione del Decreto Legislativo n. 211/2025 recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673”
2. Disegno di Legge (A.S. 1484-A) recante “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”, soppressa a seguito dell’esame alla Camera della certificazione unica di conformità delle filiere della moda
3. Approvazione in Senato del Disegno di Legge n. 1519 in materia di “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”
4. Approvazione alla Camera del Disegno di Legge n. 2336 recante “Disciplina dell’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi” in materia di *lobbying*
5. Proposta di legge n. 2631 del 29 settembre 2025 recante “Modifica all’articolo 1 del Decreto Legislativo 231 in materia di obbligo di adozione dei modelli di organizzazione e di gestione nonché di responsabilità per violazione della normativa concernente la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
6. Proposta di legge A.C. 2522 del 18 luglio 2025 recante “Codice dei crimini internazionali”
7. Delibera AGCM del 27 gennaio 2026 n. 31812 - Regolamento attuativo in materia di *rating* di legalità

Giurisprudenza

8. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 30039/2025, sui Sistemi di gestione certificati e adeguatezza dei Modelli Organizzativi
9. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 39458/2025, sulla riferibilità dell’attività illecita all’ente ai fini dell’accertamento dell’interesse o vantaggio

10. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 143/2026, sull'obbligatorietà dell'azione penale in caso di accertamento dei reati presupposto e sui criteri di corretta allocazione delle misure cautelari tra persona fisica ed ente

Ulteriori notizie in primo piano

11. Riforma del Decreto 231/2001: relazione conclusiva del "Tavolo tecnico" per la revisione del Decreto Legislativo n. 231/2001
12. Decreto 231/2001: Linee Guida per lo svolgimento delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza ex Decreto Legislativo n. 231/2001, pubblicate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il 24 novembre 2025
13. *Whistleblowing*: Linee Guida n. 1/2025 sui canali interni di segnalazione, approvate da ANAC con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025
14. Intelligenza Artificiale: Circolare Assonime n. 27 dell'11 dicembre 2025 sulla Legge n. 132/2025 e Linee Guida di vigilanza del Collegio sindacale sulla adozione dell'intelligenza artificiale pubblicate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il 3 dicembre 2025
15. Tutela penale dell'ambiente: il comunicato del Governo sull'approvazione del Decreto attuativo della Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente
16. Presentazione del "*Corruption Perception Index*" 2025 da parte di Transparency International Italia
17. Direttiva europea sulla lotta contro la corruzione

Normativa

1. Approvazione del Decreto Legislativo n. 211/2025 recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673”

Con il [Decreto Legislativo 30 dicembre 2025, n. 211](#) - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del [9 gennaio 2026](#) - l'Italia ha dato attuazione alla Direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione europea.

Per [misure restrittive dell’Unione](#) si intendono i provvedimenti adottati dall’Unione europea in attuazione dell’art. 29 del Trattato sull’Unione europea (TUE) e dell’art. 215 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nell’ambito della Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC) quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il divieto di ingresso o transito nel territorio degli Stati membri, il congelamento di fondi e/o risorse economiche, l’embargo sulle armi.

Il Decreto ha introdotto nel Libro II, Titolo I, del codice penale il [nuovo Capo I-bis](#) (“*Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’UE*”) che prevede specifiche fattispecie incriminatrici, quali “[Violazione delle misure restrittive dell’Unione europea](#)” (art. 275-bis c.p.)¹, “[Violazione degli obblighi informativi connessi a tali misure](#)” (art. 275-ter c.p.)², “[Violazione delle condizioni di](#)

¹ Art. 275-bis (Violazione delle misure restrittive dell’Unione europea): “È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell’Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell’Unione europea:

a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanza a vanta ggio dei medesimi fondi o risorse economiche;

b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;

c) conlude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l’affidamento o la prosecuzione dell’esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od o rganismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;

d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovve ro presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;

e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie.

La stessa pena di cui al primo comma, si applica a chiunque elude l’esecuzione di una misura restrittiva dell’Unione europea mediante:

a) l’utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati;

b) la presentazione o l’utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l’ide ntificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.

Quando, nei casi indicati dal primo comma e dal secondo comma, i fondi, le risorse economiche, i beni, i servizi, le operazioni o le attività hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 90.000. La disposizione di cui al periodo che precede non si applica nell’ipotesi di cui al primo comma, lettera d) se il fatto ha ad oggetto prodotti inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021.

Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando ese cutive del medesimo disegno economico.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fomendo dichiarazioni o documentazione false”.

² Art. 275-ter (Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell’Unione europea): “È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000 la persona designata o il legale rappresentante dell’entità o d organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell’Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell’Unione europea, omette di segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il d iritto di proprietà o il controllo o

autorizzazioni allo svolgimento di attività” (art. 275-quater c.p.)³ e **“Violazione colposa delle misure restrittive”** (art. 275-quinquies c.p.)⁴.

Per ciò che concerne la **responsabilità amministrativa degli enti**, l'intervento normativo incide in maniera significativa sul D.Lgs. 231/2001. In particolare, è stato inserito nel citato Decreto il nuovo art. 25-octies.2 rubricato **“Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea”**, che richiama tre delle fattispecie previste nel citato Capo I-bis del codice penale (i.e. artt. 275-bis, 275-ter e 275-quater c.p.), nonché il nuovo comma 1-bis dell'art. 12 del Testo Unico Immigrazione, il quale introduce una circostanza aggravante comune **“qualora il fatto sia commesso in violazione di un divieto o di un obbligo o di una restrizione imposta da una misura restrittiva dell'Unione europea, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate”**.

Per tali reati presupposto è stato, inoltre, introdotto un **innovativo criterio di determinazione delle sanzioni pecuniarie**. La sanzione può essere calcolata in misura percentuale - secondo la quota stabilita per ciascun illecito - sul fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio precedente a quello di commissione del reato (o, se inferiore, all'esercizio precedente l'irrogazione della sanzione). Qualora non sia possibile determinare il fatturato globale totale, è prevista una sanzione pecuniaria in misura fissa, definita in relazione al singolo illecito (art. 10, comma 3-bis, D.Lgs. 231/2001)⁵. Tale meccanismo comporta l'introduzione di sanzioni potenzialmente **particolarmente afflittive**, in quanto parametricate direttamente al volume d'affari dell'ente e, pertanto, suscettibili di raggiungere importi significativamente più elevati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del tradizionale sistema per quote previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Da ultimo, il richiamo ai nuovi delitti introdotti nel Capo I-bis del codice penale è stato inserito anche nel D.Lgs. n. 24/2023, assicurando l'applicazione delle tutele previste dalla disciplina in materia di **whistleblowing** anche ai soggetti che segnalano violazioni riconducibili a tali fattispecie.

Alla luce di tale intervento normativo, le società sono chiamate ad **aggiornare** tempestivamente i propri **Risk Assessment** e, conseguentemente, i **Modelli Organizzativi**, con particolare riferimento ai processi potenzialmente esposti (quali la gestione della *supply chain*, vendite, logistica, spedizioni e trasporti internazionali, gestione dei flussi finanziari, etc.), al fine di verificare l'idoneità dei presidi già in essere a mitigare i nuovi profili di rischio (anche in relazione a potenziali operazioni di triangolazione). All'esito di tale analisi, potrà rendersi necessario introdurre o rafforzare specifici presidi nell'ambito delle operazioni di commercio internazionale, nonché potenziare le procedure di *due diligence* sulle controparti e definire efficaci punti di raccordo con i programmi di **trade compliance** - ove presenti - al fine di assicurare un sistema di prevenzione del rischio integrato e coerente.

Riferimenti

- **Gazzetta Ufficiale:** [link](#)

di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.

Quando i fondi o le risorse economiche hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a 10.000 euro, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 45.000.

Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico”.

³ Art. 275-quater (Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività): *“Chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000. Quando le attività di cui al primo comma hanno ad oggetto fondi, beni, servizi che hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 80.000.*

Ai fini della determinazione del valore indicato al secondo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico”.

⁴ Art. 275-quinquies (Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea): *“Se taluno dei fatti di cui all'articolo 275-bis, primo comma, lettera d), è commesso per colpa grave e ha ad oggetto prodotti che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso elencati negli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 15.000 a euro 90.000”.*

⁵ Le percentuali possono raggiungere il 5% del fatturato e, in assenza di un dato determinabile, l'importo può arrivare fino a 40 milioni di euro. In caso di reiterazione, le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo. Alle condanne possono altresì coesistere sanzioni interdittive, la cui durata può estendersi fino a sei anni, in funzione della qualifica soggettiva dell'autore del reato.

2. Disegno di Legge (A.S. 1484-A) recante “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”, soppressa a seguito dell’esame alla Camera della certificazione unica di conformità delle filiere della moda

In data **22 ottobre 2025** il Senato aveva concluso, approvandolo, l’esame del **Disegno di Legge** relativo alla “**Legge annuale sulle piccole e medie imprese**” (DDL S. 1484).

Tra gli emendamenti introdotti vi era l’inserimento del Capo VI, avente ad oggetto il cd. “**regime volontario di certificazione unica di conformità delle filiere produttive della moda**”. Nello specifico, tale istituto aveva l’obiettivo di rafforzare la **compliance** nell’ambito dei rapporti di appalto intercorrenti tra la società cd. capofila di una filiera produttiva e le sue (sub)appaltatrici. In particolare, il regime prevedeva la possibilità di vedersi rilasciata, da parte di soggetti abilitati, una **certificazione di conformità**, previo adempimento, tra gli altri, dei seguenti obblighi:

- **Società capofila:**
 - tenuta di un’Anagrafe dei fornitori;
 - adozione di linee guida in materia di selezione, qualificazione, accreditamento e monitoraggio dei fornitori;
 - definizione, a livello contrattuale, di specifici obblighi in ordine al rispetto, da parte dei fornitori / appaltatori, della disciplina giuslavoristica, fiscale, previdenziale, SSL, ecc.;
 - acquisizione e monitoraggio di un *set* documentale volto a verificare il rispetto di tali obblighi (e.g. DURC, DURF, ecc.);
 - adozione del Modello Organizzativo;
- **Società della filiera:**
 - obbligo di contrattualizzazione dei rapporti con i propri subfornitori / subappaltatori;
 - previsione di specifici obblighi contrattuali, adempimenti e misure correttive da adottare, supportati da apposite clausole risolutive, nonché di apposita clausola che richieda il rispetto dei contratti collettivi nazionali e territoriali applicabili.

Tale novità normativa costituiva una risposta alla crescente attenzione mostrata dall’Autorità Giudiziaria ai settori merceologici dove tradizionalmente vi è un ricorso significativo agli appalti e in cui, di recente, sono emerse irregolarità o condotte fraudolente (e.g. *logistica, handling, GDO, fashion & luxury, food delivery*, ecc.). In tali contesti, infatti, **il modello di business prevede l’utilizzo massivo di appalti ad alta intensità, subappalti “a cascata” e contratti che, talvolta, dissimulano casi di somministrazione illecita di manodopera**.

Come noto, la gestione degli appalti pone sfide rilevanti a livello di **compliance** integrata, con particolare riguardo sia alla responsabilità amministrativa degli enti (e.g. per i reati di caporalato, reati tributari, sfruttamento dell’immigrazione clandestina, ecc.), sia agli adempimenti fiscali e giuslavoristici. Gli adempimenti richiesti dal **regime di certificazione** avrebbero quindi dovuto essere disciplinati (o, quantomeno, richiamati) dal Modello Organizzativo adottato dall’ente, anche alla luce del beneficio che sarebbe conseguito dalla certificazione, cioè la possibilità di “*fruire degli effetti escludenti*” di cui agli artt. 6 e 7 D.Lgs. 231/2001.

Ciò premesso, si segnala tuttavia che, a seguito dell’emendamento approvato dalla X Commissione della Camera, che ha concluso l’esame del Disegno di Legge in data **15 gennaio 2026**, **gli articoli relativi alla certificazione unica di conformità sono stati soppressi**.

L’Osservatorio continuerà a monitorare l’*iter* legislativo del Disegno di Legge, con riguardo all’eventuale reintroduzione della certificazione in esame.

Relativamente alla gestione degli appalti nel settore della moda, si ricorda che nel 2025 la Procura della Repubblica di Milano ha promosso la redazione del “**Protocollo d’intesa per la legalità dei contratti di appalto nelle filiere produttive della moda**”, al fine di rispondere alle citate esigenze.

Si evidenzia, inoltre che, nell’ambito del suddetto Protocollo, è stata sviluppata la “**Piattaforma di filiera nel settore della moda**”, la cui entrata in funzione è prevista verosimilmente per la fine di aprile dell’anno

in corso. In particolare, le imprese operanti nelle filiere produttive della moda potranno registrarsi - su base volontaria -, inserendo i propri dati e le informazioni sulla catena produttiva (e.g. documenti relativi agli ambiti giuslavoristici, fiscali, previdenziali, della salute e sicurezza sul lavoro, Ccnl applicati), al fine di ottenere, se rispettati tutti i parametri, l'attestato di trasparenza nel settore moda.

La piattaforma, concepita per tracciare l'intera filiera nazionale del lusso - e non solo - e per raccogliere i dati da cui potranno essere lanciati gli *alert* in materia di contrasto al caporalato, potrebbe, pertanto, agevolare le società nella raccolta documentale ai fini della *due diligence* sul fornitore.

Riferimenti

- Camera dei Deputati: [link](#)

3. Approvazione in Senato del Disegno di Legge n. 1519 in materia di “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”

In data **26 novembre 2025** il Senato ha approvato il **Disegno di Legge** n. 1519 in materia di “**Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani**”. Il provvedimento, attualmente in corso di esame presso la Camera, mira a potenziare la protezione del patrimonio agroalimentare nazionale, inasprendo il sistema sanzionatorio e intensificando il contrasto alle condotte irregolari.

Il DDL prevede l'introduzione di importanti novità che rilevano sul **piano penalistico**, che riguardano quelli che vengono ora definiti “**Delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare**”.

Tra gli interventi di maggior rilievo, si segnala l'abrogazione della fattispecie di “**Vendite di sostanze alimentari non genuine come genuine**” di cui all'art. 516 c.p., già reato presupposto previsto all'art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001 e l'abrogazione dell'articolo “**Circostanze aggravanti**” di cui all'art. 517-bis c.p.

È, inoltre, prevista l'introduzione del nuovo Capo II-bis del codice penale denominato “**Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare**” ove è ricompreso il reato di “**Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari**” (art. 517-*quater* c.p.), già reato presupposto previsto all'art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001, che sarà oggetto delle seguenti innovazioni:

- La rubrica verrà modificata in “**Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari**”;
- Le modalità di commissione del reato saranno ampliate e maggiormente dettagliate;
- Le pene saranno inasprite, prevedendo la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

La riforma introdurrà nuovi reati, quali “**Frode alimentare**” (art. 517-*sexies* c.p.) e “**Commercio di alimenti con segni mendaci**” (art. 517-*septies* c.p.), nonché ulteriori pene accessorie (art. 518.1. c.p.) e casi di confisca obbligatoria (art. 518.2. c.p.).

Il Senato ha tuttavia ritenuto di **non procedere**, in questa fase, **all'ampliamento del catalogo dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001**, escludendo dunque l'introduzione delle nuove fattispecie in materia agroalimentare.

Si tratta, nondimeno, di un tema che continua ad emergere con costanza nel dibattito parlamentare degli ultimi anni; non è pertanto da escludere che l'esame alla Camera possa riaprire la questione e condurre ad un intervento volto a ricomprendere anche tali reati nel perimetro del Decreto.

Riferimenti

- **Disegno di Legge:** [link](#)

4. Approvazione alla Camera del Disegno di Legge n. 2336 recante “Disciplina dell’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi” in materia di *lobbying*

L’Aula della Camera dei Deputati ha approvato il **29 gennaio 2026** il **Disegno di Legge n. 2336**, recante la “**Disciplina dell’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi**”, segnando un passaggio atteso da anni nel dibattito sulla regolamentazione del *lobbying* in Italia. Il provvedimento punta a introdurre un **quadro organico** di norme per rendere più **trasparenti e tracciabili** i rapporti tra **decisori pubblici e portatori di interessi**.

Il testo approvato definisce in modo puntuale cosa si intende per “*attività di rappresentanza di interessi*”, individuando come tali le attività svolte professionalmente per influenzare, direttamente o indirettamente, l’elaborazione o l’attuazione di atti normativi e amministrativi. L’obiettivo dichiarato è duplice: garantire la trasparenza del processo decisionale pubblico e riconoscere la legittimità della rappresentanza di interessi come elemento fisiologico delle democrazie pluraliste. In particolare, l’**articolo 4** del Disegno di Legge istituisce, presso il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), un registro dei soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi, denominato “**registro pubblico per la trasparenza dell’attività di rappresentanza di interessi**”. L’iscrizione nel registro sarà obbligatoria per i soggetti che intendano svolgere attività di *lobbying* presso Parlamento, Governo e altre istituzioni centrali e comporterà l’assunzione di precisi obblighi informativi, tra cui la comunicazione degli incarichi ricevuti e delle risorse impiegate.

Tra le novità più rilevanti figura la previsione, di cui all’**articolo 5**, di **sistemi di pubblicità degli incontri** tra rappresentanti di interessi e decisori pubblici. Ministri, sottosegretari, parlamentari e vertici amministrativi saranno tenuti a rendere noti gli incontri avuti con i soggetti iscritti al registro, con indicazione dell’oggetto trattato. Si tratta di una misura che mira a rendere verificabile il percorso che conduce all’adozione di una norma, riducendo le “aree grigie” e il rischio di pressioni “opache”.

Il Disegno di Legge prevede, inoltre, all’**articolo 7**, l’adozione di un **codice deontologico** dei rappresentanti di interessi, con regole su correttezza, trasparenza e divieto di fornire informazioni ingannevoli o incomplete. L’articolo 11 prevede **sanzioni amministrative**, anche di natura pecuniaria e, nei casi più gravi, la sospensione o cancellazione dal registro per chi violi le disposizioni. Parallelamente, vengono introdotte norme volte a prevenire fenomeni di “*porte girevoli*”, con limiti temporali per ex titolari di incarichi pubblici che intendano svolgere attività di rappresentanza di interessi subito dopo la cessazione del mandato.

L’**articolo 8**, infine, affida l’attività di controllo a un **comitato di sorveglianza** incardinato presso il CNEL, caratterizzato da dieci componenti (un Presidente, tre membri designati dal Presidente e sei membri estratti a sorte). Al comitato saranno affidati, tra gli altri, i compiti di tenuta del registro per la rappresentanza di interessi, la pubblicazione delle relazioni annuali ricevute dai rappresentanti di interessi e, in generale, la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della legge e del codice deontologico con eventuale irrogazione delle sanzioni.

Con l’approvazione alla Camera, l’Italia compie un **passo verso l’allineamento con altri ordinamenti europei** che già dispongono di discipline organiche in materia di *lobbying*, in attuazione anche di *standard* promossi in ambito UE sulla trasparenza del processo decisionale. Se confermato, il nuovo quadro normativo potrebbe assumere un rilievo particolare anche sotto il profilo 231/01, poiché molti dei reati contro la Pubblica Amministrazione – in *primis* le fattispecie corruttive – maturano in situazioni di interlocuzioni strutturate tra privati e soggetti istituzionali. Questa dinamica intrinseca rende l’attività materialmente esposta ad un rischio elevato: senza adeguati presidi etici, procedurali e di trasparenza, la linea di confine tra rappresentanza legittima di interessi e indebita influenza può divenire labile. Una normativa trasparente, sostenuta da controlli efficaci, è la condizione necessaria perché il *lobbying* resti un’attività legittima di partecipazione ai processi democratici, capace di preservare l’integrità dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Riferimenti

- *Disegno di Legge*: [link](#)

5. Proposta di legge n. 2631 del 29 settembre 2025 recante “Modifica all’articolo 1 del Decreto Legislativo 231 in materia di obbligo di adozione dei modelli di organizzazione e di gestione nonché di responsabilità per violazione della normativa concernente la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Il **29 settembre 2025** è stata presentata alla Camera dei Deputati la **Proposta di Legge n. 2631**, che mira a **modificare l’articolo 1 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231**, rafforzando l’obbligo di adozione dei Modelli Organizzativi e i profili di responsabilità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La riforma, attualmente assegnata alla Commissione Giustizia della Camera per il primo esame, intende rendere più incisiva una disciplina che negli ultimi anni si è rivelata centrale non solo per la *compliance* delle imprese, ma anche per la prevenzione degli infortuni e delle patologie professionali.

Secondo la formulazione presentata, le modifiche proposte, comporterebbero **l’obbligatorietà dell’adozione di un Modello di organizzazione e gestione** ai fini della partecipazione a bandi di gara indetti da enti pubblici o società partecipate per l’affidamento di appalti, senza limiti di importo, nonché per la sottoscrizione di contratti relativi a procedure di affidamento diretto o, in conformità con il codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 3.

Secondo gli estensori del testo, questa modifica avrebbe l’effetto di spostare il ruolo del Modello 231 da strumento di *compliance* volontaria e premiale a requisito di accesso al mercato per molte imprese. Nel concreto, un’impresa che voglia lavorare direttamente o indirettamente per lo Stato, dovrebbe dotarsi di un sistema 231 conforme a prevenire la commissione di specifici reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

Un’altra innovazione significativa prevista dal testo riguarda la **contestazione obbligatoria delle violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro nei confronti delle società prive del Modello Organizzativo prescritto**.

La proposta prevede infatti che, in caso di violazioni ai sensi del D. Lgs. 81/2008 - Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro - commesse da parte dei soggetti tenuti all’adozione dei Modelli di Organizzativi, il pubblico ministero è tenuto a contestare la responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, con la richiesta di applicazione delle relative sanzioni.

Tale disposizione, se approvata, potrebbe ridurre le variazioni di prassi tra procure territoriali, rendendo maggiormente uniforme l’attivazione del binario “231” nei casi di infortuni o incidenti con esiti lesivi. Secondo diverse interpretazioni giuridiche, infatti, finora non tutte le procure hanno sempre attivato automaticamente la contestazione “231” in presenza di infortuni sul lavoro, creando differenze di trattamento sul territorio.

La Proposta di Legge n. 2631 si inserisce in un contesto in cui, da più parti, si sostiene la necessità di rendere più **integrato e sistematico il rapporto tra Modelli Organizzativi e prevenzione dei rischi**. Negli ultimi mesi si sono succedute anche altre iniziative normative e regolatorie – come il recente Decreto Legge n. 159 sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro – che hanno ulteriormente rafforzato l’attenzione istituzionale su salute e sicurezza.

Per le imprese, l’adozione e l’efficace attuazione di un Modello 231 idoneo incorporano da tempo componenti di prevenzione e controllo rispetto a una vasta gamma di obblighi, inclusi quelli indicati dal D.Lgs. 81/2008. Con l’eventuale entrata in vigore delle modifiche proposte, tuttavia, la mancata adozione potrebbe tradursi non solo in un rischio sanzionatorio in sede “231”, bensì anche nella perdita di opportunità di accesso al mercato pubblico.

Dopo l’assegnazione alle commissioni, il testo è ora al vaglio dei diversi organismi camerale per i pareri e la discussione in sede referente. Solo dopo l’approvazione in prima lettura alla Camera potrà passare all’esame del Senato. L’*iter*, considerata la portata delle modifiche proposte, potrebbe rivelarsi lungo e

articolato, con un intenso confronto tra forze politiche e parti sociali sui profili di impatto pratico per le imprese italiane.

In un quadro normativo dove la responsabilità amministrativa degli enti da reato continua a evolversi, la Proposta di Legge n. 2631 rappresenta un tentativo di **dare maggiore efficacia e coerenza al legame tra compliance organizzativa e tutela dei lavoratori**, rendendo più rigido il sistema di responsabilità e di controllo attorno al Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001.

Riferimenti

- *Proposta di Legge:* [link](#)

6. Proposta di Legge A.C. 2522 del 18 luglio 2025 recante “Codice dei crimini internazionali”

Il **18 luglio 2025** è stata presentata alla Camera dei Deputati la **Proposta di Legge A.C. 2522**, denominata “**Codice dei crimini internazionali**”, un’iniziativa normativa volta a creare un *corpus* organico di norme nel diritto penale italiano, per disciplinare i crimini internazionali e rafforzare l’azione giudiziaria del nostro Paese in relazione a fattispecie come genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra.

L’atto, a prima firma della deputata Laura Boldrini, è stato **assegnato il 27 ottobre 2025 alla II Commissione (Giustizia)** in sede referente. Il testo è attualmente all’esame della Commissione, che acquisirà i pareri delle altre commissioni competenti prima della conclusione dell’istruttoria e dell’eventuale approdo in Aula.

La Proposta di Legge si inserisce in un dibattito giuridico e politico che perdura da tempo: l’Italia, pur avendo ratificato lo **Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale**, non dispone ancora di un testo pienamente organico nei propri codici nazionali che definisca e regolamenti in modo compiuto i principali crimini internazionali e la relativa giurisdizione.

Secondo la relazione allegata alla proposta, la codificazione non soltanto avrebbe valore simbolico, ma risponderebbe a un’esigenza concreta di fornire strumenti più chiari alle autorità giudiziarie italiane per perseguire reati come genocidio, crimini di guerra e contro l’umanità, anche quando commessi all’estero. Tra i nodi centrali della disciplina c’è **l’attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario** sui crimini di guerra, anziché riservarla a una giurisdizione speciale o militare, per garantire uniformità di trattamento e piena aderenza agli obblighi internazionali.

Un elemento chiave del testo è l’ipotesi di estendere la giurisdizione italiana a crimini commessi all’estero – una forma di **giurisdizione universale condizionata** secondo principi adottati da diversi ordinamenti – in particolare quando è presumibile che il responsabile possa essere presente sul territorio nazionale o vi sia un concreto interesse italiano alla punibilità. Questo consentirebbe, secondo i proponenti, di **contrastare l’impunità** nei casi più gravi e aumentare l’efficacia della repressione dei crimini internazionali. La Proposta di Legge mira a creare un quadro organico trasversale che includa criteri di competenza per territorio e materia, regole su estradizione, immunità diplomatiche, nonché disposizioni per il coordinamento con la cooperazione internazionale e i trattati di giustizia penale.

Il provvedimento gode di un sostegno bipartisan all’interno del Parlamento, sebbene non manchino dubbi e critiche di carattere tecnico e costituzionale, specie riguardo all’estensione dei criteri di competenza e alle implicazioni pratiche per la cooperazione con organismi internazionali come la **Corte Penale Internazionale**.

Dopo l’esame in Commissione Giustizia, la proposta dovrà affrontare ulteriori passaggi nell’Aula di Montecitorio e poi al Senato, dove sarà scrutinata in seconda lettura. La sua approvazione definitiva potrebbe segnare un’importante svolta nel sistema giuridico italiano in materia di diritto internazionale penale, avvicinando il nostro ordinamento ai modelli già esistenti in altri Paesi europei e rafforzando la capacità dello Stato di rispondere alle violazioni più gravi dei diritti umani su scala globale.

Riferimenti

- *Proposta di legge:* [link](#)

7. Nuovo regolamento attuativo dell'AGCM in tema di *rating* di legalità

Con delibera del **27 gennaio 2026** (G.U. 10 Febbraio 2026, n. 33), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito anche "Autorità" o "AGCM"), in qualità di entità competente per l'attribuzione del *rating* di legalità alle imprese, ha emanato un **nuovo Regolamento** in materia (di seguito anche solo il "Regolamento"), che entrerà in vigore il **16 marzo 2026** in sostituzione della precedente versione di cui alla Delibera n. 28361 del 28 luglio 2020.

Il nuovo testo regolamentare nasce dall'esigenza di aggiornare e rendere più coerente **la disciplina** alla luce delle evoluzioni giurisprudenziali e applicative, che hanno evidenziato la necessità di una **valutazione sostanziale dell'affidabilità e della condotta delle imprese** e non di un controllo meramente formale dei requisiti dichiarati nella richiesta di *rating*.

In particolare, il Regolamento in esame - pur mantenendo sostanzialmente invariata la procedura di rilascio del *rating* - introduce **importanti novità in relazione alle cause ostative all'ottenimento e al mantenimento dello stesso**, come sottolineato dall'Autorità nel suo "Comunicato sul nuovo Regolamento attuativo in materia di *rating* di legalità".

Nello specifico, l'art. 5, co. 2 lett. b) del Regolamento prevede la produzione di un **effetto ostativo** al rilascio e al mantenimento del *rating* in caso di **mero esercizio dell'azione penale** per taluni reati previsti dal codice penale, nonché per gli illeciti amministrativi ex D.Lgs. 231/2001 di cui agli artt. **24, 25 e 25-octies**⁶.

Contestualmente, sempre all'art. 5 del Regolamento **viene ampliato l'elenco dei provvedimenti amministrativi e giudiziari che impediscono il rilascio del *rating***, includendo anche:

- Misure prefettizie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese adottate per prevenire fenomeni corruttivi;
- Misure giudiziarie introdotte per contrastare il lavoro irregolare nel settore agricolo e le misure previste nell'ambito del Codice antimafia.

Il Regolamento pone l'accento anche in **materia concorrenziale e consumeristica**, prevedendo all'art. 6 che l'impresa non potrà ottenere o mantenere il *rating* qualora l'Autorità abbia accertato e sanzionato l'abuso di dipendenza economica (che si verifica quando un'impresa, consapevole del forte squilibrio negoziale esistente, impone ad una controparte condizioni inique e ingiustificatamente gravose) e l'esercizio di pratiche commerciali scorrette.

Ulteriori aggiornamenti di rilievo riguardano:

- L'estensione della **durata del *rating* da due a tre anni** (art. 18 del Regolamento);
- Il riconoscimento di una **premialità aggiuntiva** per l'impresa che, in sede di presentazione della domanda di rinnovo, risulti aver già ottenuto il ***rating* per almeno tre volte consecutive** (art. 10, comma 4, del Regolamento);
- L'estensione della **durata degli effetti ostativi** derivanti da **provvedimenti giudiziari definitivi** (art. 5, co. 6, del Regolamento);
- Il **rafforzamento degli obblighi informativi** in relazione ai **requisiti obbligatori e premiali** per il conseguimento del *rating* in sede di richiesta all'AGCM, la cui violazione potrà comportare, rispettivamente, il diniego, l'annullamento o la revoca del *rating* o la sua riduzione al punteggio base (art. 21 del Regolamento);

⁶ I.e. artt. 24 ("Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture"), 25 ("Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione") e 25-octies ("Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio") del D.Lgs. 231/2001.

Si evidenzia come, oltre alle fattispecie "231" sopra richiamate, la medesima causa ostativa è prevista altresì per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1 c.p. (c.d. "Aggravante del metodo mafioso"), nonché per i reati di cui agli articoli 603-bis. ("Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"), 629 ("Estorsione") e 644 ("Usura") c.p.

- Il **divieto di pubblicizzare il provvedimento di attribuzione e di utilizzare il logo dell’Autorità** per finalità diverse da quelle espressamente previste (i.e. relative alla concessione di finanziamenti pubblici e all’accesso al credito bancario), a pena di sospensione del *rating* (art. 24 del Regolamento);
- Il rilascio dell’attestazione del *rating* aziendale anche in **lingua inglese** al fine di facilitarne l’utilizzo nei mercati esteri (punto 12 del Comunicato sul nuovo Regolamento attuativo in materia di *rating* di legalità di AGCM).

Alla luce delle novità previste dal Regolamento le imprese saranno, dunque, chiamate ad adeguarsi e a porre in essere gli specifici adempimenti da questo introdotti. In particolare, come previsto dall’art. 25:

- Le imprese titolari di **domande pendenti** devono provvedere al relativo **rinnovo entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Regolamento**, ripresentando la domanda nel rispetto delle procedure informatiche ivi stabilite (art. 25, co. 2, del Regolamento);
- Le imprese **richiedenti o titolari di *rating*** devono **comunicare** tempestivamente **ogni evento incidente sui requisiti obbligatori o premiali** (art. 25, co. 3 del Regolamento);
- Le imprese **già titolari di *rating*** dalla data di entrata in vigore devono **comunicare** all’Autorità, **entro 60 giorni**, eventuali **eventi preesistenti ostativi al mantenimento** del *rating*, tramite un apposito modello fornito dall’AGCM. In caso di omessa comunicazione, il *rating* sarà revocato con decorrenza dall’entrata in vigore del Regolamento (art. 25, co. 4, del Regolamento).

Riferimenti

- *Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Delibera n.31812/2026: [link](#)*
- *Comunicato sul nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità di AGCM: [link](#)*

8. Cassazione penale, Sez. IV, n. 30039/2025, sui sistemi di gestione certificati e adeguatezza dei Modelli Organizzativi

Con la sentenza n. 30039 del **13 maggio 2025**, depositata in data **1° settembre 2025**, la Corte di Cassazione offre spunti rilevanti sul **ruolo delle certificazioni** nell'ambito dei Modelli di Organizzazione, chiarendo la portata e i limiti del loro valore probatorio in caso di contestazione della responsabilità amministrativa dell'ente. La vicenda processuale, che trae origine da un infortunio mortale avvenuto in un cantiere a causa di gravi omissioni nella vigilanza e nella comunicazione riguardante i rischi lavorativi, ha visto la condanna in primo e secondo grado degli enti imputati ex **art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001** per il reato presupposto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Nell'annullare con rinvio la sentenza di condanna, la Suprema Corte ha ribadito l'importanza e la portata applicativa della previsione dell'**art. 30, comma 5, del D.Lgs. 81/2008**, che stabilisce una presunzione di conformità per i Modelli di Organizzazione aziendale definiti conformemente alle **Linee guida UNI / INAIL** o alla norma **UNI ISO 45001**.

Tale disposizione introduce un **meccanismo presuntivo di adeguatezza** che, pur non determinando un'automatica efficacia esimente, costituisce un elemento di valutazione di particolare rilevanza nell'ambito dell'accertamento della colpa organizzativa.

L'esistenza di **sistemi di gestione certificati** secondo standard internazionali riconosciuti costituisce un elemento che può essere superato solo attraverso una compiuta dimostrazione dell'inadeguatezza sostanziale del sistema organizzativo adottato.

Infatti, il possesso di tali certificazioni non è di per sé sufficiente a garantire l'esonero dalla responsabilità amministrativa. In altre parole, la certificazione è considerata un indicatore della conformità formale del Modello Organizzativo, ma non sostituisce la verifica sostanziale della sua efficacia.

Altro elemento fondamentale su cui la Corte si sofferma è legato alla tecnicità dei contenuti del Modello Organizzativo: i giudici di merito avevano infatti condannato gli enti imputati anche sulla base della genericità dei contenuti dei loro Modelli Organizzativi, ritenuti inadeguati perché non sufficientemente dettagliati in tema di controlli per la sicurezza sul lavoro. La Corte ha chiarito che il Modello di organizzazione e gestione, *"...per sua natura e struttura, non può e non deve scendere nel dettaglio operativo specifico, ma deve limitarsi a delineare i principi, le procedure generali e i flussi informativi necessari per prevenire la commissione di reati..."*. La specificità operativa è demandata infatti ai documenti di valutazione dei rischi, alle istruzioni operative e alle procedure tecniche di dettaglio - ivi incluse quelle dei sistemi di gestione certificati - che costituiscono strumenti distinti e complementari rispetto al Modello Organizzativo.

Alla luce di questa sentenza, le aziende sono chiamate a considerare le certificazioni come uno **strumento complementare, parte di un sistema più ampio di governance e controllo**, anziché come una garanzia assoluta per dimostrare la conformità del proprio Modello Organizzativo. È fondamentale quindi che le aziende:

- Non si limitino ad ottenere una certificazione, ma investano nella concreta implementazione e monitoraggio del Modello Organizzativo, anche attraverso una maggiore integrazione e raccordo tra il Modello e il corpo documentale dei sistemi di gestione;
- Documentino in modo rigoroso tutte le attività legate all'applicazione del Modello Organizzativo (audit, formazione, aggiornamenti);
- Effettuino verifiche periodiche per assicurarsi che il Modello Organizzativo sia adeguato alle specificità operative e ai rischi dell'organizzazione.

Riferimenti

- Cassazione penale, Sez. IV, n. 30039/2025: [link](#)

9. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 39458/2025, sulla riferibilità dell'attività illecita all'ente ai fini dell'accertamento dell'interesse o vantaggio

La sentenza n. 39458/2025 del **23 ottobre 2025**, depositata in data **9 dicembre 2025**, della Sezione III Penale della Corte di Cassazione fornisce rilevanti spunti interpretativi sui **criteri di imputazione dell'interesse o vantaggio** derivante da reati presupposto, ribadendo la **centralità del nesso funzionale tra condotta illecita e attività dell'ente** ai fini della configurabilità della responsabilità.

Nel caso di specie, una società cooperativa era stata ritenuta responsabile dell'illecito ex art. 25-*undecies*, co. 2 lett. b), D.Lgs. 231/2001 ("*Reati ambientali*"), per la mancata adozione di un Modello Organizzativo idoneo a prevenire il reato-presupposto di gestione illecita di rifiuti, commesso dal legale rappresentante nell'interesse e a vantaggio dell'ente. In sede di merito la Corte d'Appello aveva ritenuto sussistente un vantaggio dell'ente riconducibile ad un presunto risparmio derivante dal mancato ottenimento delle autorizzazioni necessarie allo smaltimento dei rifiuti. Avverso tale ricostruzione la società proponeva ricorso per cassazione, lamentando l'assenza di un rigoroso accertamento della riconducibilità della condotta illecita all'operatività dell'ente e della concreta utilità conseguita dallo stesso. La Suprema Corte, condividendo la censura, accoglieva il ricorso, ribadendo orientamenti giurisprudenziali consolidati in tema di responsabilità amministrativa dell'ente.

In particolare, la Cassazione ha chiarito come, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 231/2001, la responsabilità in parola può originare solo ove il reato presupposto sia commesso da un soggetto apicale o da un soggetto sottoposto alla sua direzione o vigilanza nell'interesse o a vantaggio dell'ente. In tale prospettiva, la Corte ha affermato che la mera deduzione *ex post* di un risparmio di spesa o di un generico vantaggio economico non è idonea a fondare la responsabilità dell'ente se non accompagnata da una **rigorosa verifica dell'effettiva riconducibilità di tale beneficio alla struttura e all'operatività societaria, tale da incidere sulle scelte strategiche o le potenzialità operative dell'ente**. Occorre, infatti, che la condotta illecita sia logicamente e giuridicamente riferibile all'ente, ossia si collochi nel ciclo operativo dell'impresa ovvero scaturisca dall'esercizio dei poteri attribuiti ai soggetti apicali nell'ambito delle loro funzioni legate all'oggetto sociale. Solo ove l'illecito si traduca in un'**utilità effettiva e tangibile**, idonea a influenzare la gestione dell'ente, **può ritenersi integrato il presupposto dell'interesse o vantaggio** previsto dall'art. 5 D.Lgs. 231/2001.

Ne consegue che, **in assenza di un nesso funzionale tra la condotta del soggetto agente e l'operatività dell'ente, non può automaticamente desumersi la responsabilità amministrativa** della persona giuridica, nel rispetto del principio di legalità e di un corretto equilibrio tra la responsabilità penale del soggetto fisico e quella amministrativa dell'ente collettivo.

A parere della Cassazione nel caso in esame i giudici d'appello si erano limitati a presupporre, secondo un mero automatismo, l'esistenza di un risparmio di spesa, senza accertare riconducibilità della gestione illecita dei rifiuti alla sfera operativa della cooperativa.

La pronuncia sottolinea, pertanto, l'imprescindibile esigenza di **escludere approcci interpretativi meccanicistici** nell'attribuzione della responsabilità amministrativa dell'ente, imponendo una rigorosa verifica preliminare della **riconducibilità della condotta illecita al perimetro operativo e funzionale dell'organizzazione**. Solo successivamente, e in via consequenziale, potrà procedersi all'accertamento della concreta sussistenza di un vantaggio economico effettivamente derivante all'ente, valutazione che deve fondarsi su **elementi probatori idonei a dimostrare l'incidenza reale dell'illecito sull'attività societaria**.

L'onere di tali accertamenti grava in primo luogo sul giudice, il quale deve appurare se l'attività da cui deriva il reato rientri effettivamente nella sfera funzionale dell'ente e sia coerente con l'esercizio delle sue attività istituzionali, oppure sia espressione di un'iniziativa autonoma del soggetto agente, estranea alla sfera decisionale e alle attribuzioni proprie dell'organizzazione collettiva.

Riferimenti

- Cassazione penale, Sez. III, n. 39458/2025: [link](#)

10. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 143/2026 sull'obbligatorietà dell'azione penale in caso di accertamento dei reati presupposto e sui criteri di corretta allocazione delle misure cautelari tra persona fisica ed ente

Con la sentenza n. 143 del **2 dicembre 2025**, depositata in data **5 gennaio 2026**, la Sezione VI Penale della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di **accertamento della responsabilità da reato degli enti ex D.Lgs. 231/2001** e sui **criteri di corretta allocazione delle misure cautelari tra persona fisica ed ente**, segnando uno snodo rilevante nell'evoluzione applicativa del Decreto.

La vicenda trae origine da un procedimento penale nei confronti del legale rappresentante di alcune entità giuridiche, a cui erano stati contestati reati contro la Pubblica Amministrazione astrattamente configurabili come reati presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001. A fronte di tali contestazioni, il Tribunale del riesame aveva irrogato una misura interdittiva personale nei confronti dell'imputato, ritenendo sussistente il rischio di reiterazione dei reati per la perdurante operatività delle società, pur in assenza di un suo ruolo operativo effettivo. La Cassazione, accogliendo il ricorso dell'imputato, annullava senza rinvio l'ordinanza impugnata, ritenendo la misura cautelare personale illegittima.

La Corte ha preliminarmente chiarito che, quando il Pubblico Ministero procede per **reati presupposto** e dispone di **elementi idonei ad avviare le indagini nei confronti dell'ente**, egli è **giuridicamente obbligato a procedere al relativo accertamento**, senza margini di discrezionalità, nonostante il carattere non dichiaratamente penale della responsabilità dell'ente. Il legislatore, individuando un fatto come illecito e collegando al suo verificarsi sanzioni amministrative, ha inteso imporre all'autorità di attivarsi quando ne sussistono i presupposti fattuali e giuridici. Nel caso di specie, invece, pur essendo contestati reati qualificabili come presupposto ex D.Lgs. 231/2001, il Pubblico Ministero aveva concentrato l'iniziativa cautelare esclusivamente sulla persona fisica, senza attivare parallelamente il procedimento 231.

Altro versante significativo della pronuncia riguarda l'applicazione delle **misure cautelari** a carico di persone fisiche e giuridiche. La Corte ha osservato che, pur essendo all'indagato ascritto un reato presupposto, il provvedimento cautelare era stato adottato per scongiurare il rischio di reiterazione derivante non dall'apporto individuale dell'imputato, ma dalla persistente operatività delle società. La Cassazione ha quindi ribadito che il giudice deve selezionare la **misura idonea a prevenire il rischio specifico, contenendo la compressione delle libertà personali e motivando sull'impossibilità di ottenere lo stesso risultato con cautele meno invasive**. Tale valutazione deve essere unitaria e sistemica, estendendosi all'intero novero delle misure applicabili, comprese quelle previste dal D.Lgs. 231/2001 quando il fatto integri un reato presupposto. Ne consegue che, quando il **pericolo di reiterazione è riconducibile all'operatività dell'ente** e non al contributo dell'agente, **l'intervento cautelare deve rivolgersi all'ente mediante le misure 231**, poiché idonee a incidere in modo diretto sulla fonte del rischio.

Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto la misura personale inadeguata a fronteggiare il pericolo concreto, essendo questo imputabile all'operatività delle società e ha precisato che l'omessa attivazione delle indagini sull'ente non può essere compensata mediante misure invasive nei confronti della persona fisica.

La pronuncia si colloca in un contesto di più ampio ripensamento della disciplina "231", in linea con le proposte di revisione del D.Lgs. 231/2001 elaborate in sede ministeriale, che valorizzano la centralità dell'ente quale destinatario proprio delle misure cautelari quando la pericolosità è imputabile alla sua operatività. La decisione contribuisce quindi a rafforzare un'applicazione sistematicamente coerente del Modello Organizzativo, chiarendo i limiti dell'azione del Pubblico Ministero e i criteri di corretta imputazione delle misure cautelari.

Ne consegue che le **imprese sono chiamate a presidiare con rigorosa efficacia i propri presidi organizzativi**, alla luce della più diretta e immediata responsabilizzazione dell'ente nell'eventualità di reati presupposto.

Riferimenti

- Cassazione penale, Sez. VI, n. 143/2026: [link](#)

Ulteriori notizie in primo piano

11. Riforma del Decreto 231/2001: relazione conclusiva del "Tavolo tecnico" per la revisione del Decreto Legislativo n. 231/2001

In data **30 ottobre 2025** il "**Tavolo tecnico per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche**", istituito presso l'Ufficio di Gabinetto con Decreto del 2024, ha completato i propri lavori e presentato al Ministero della Giustizia, in data **22 dicembre 2025**, la propria proposta di modifica del D.Lgs. 231/2001.

Nel mese di **gennaio 2026** è stata diffusa la relativa Relazione con l'annesso Articolato di riforma.

Di seguito si riporta una ricognizione delle principali novità normative proposte:

- **Elementi costitutivi della responsabilità amministrativa degli enti**

- Colpa di organizzazione

- La colpa di organizzazione, già criterio decisivo di attribuzione della responsabilità, viene formalmente elevata ad elemento costitutivo dell'illecito.

- La proposta di riforma, infatti, prevede in maniera espressa che l'ente risponda dei reati-presupposto commessi nel suo interesse o a suo vantaggio quando *"la loro commissione è stata **determinata o agevolata dalla mancata adozione o dall'inefficace attuazione del [Modello 231] idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Nel caso in cui viene esclusa la responsabilità per carenza di colpa di organizzazione, è comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente**".*

- L'illecito amministrativo viene così a essere costituito esclusivamente da:

- L'**evento dannoso** (i.e. il reato-presupposto commesso da un soggetto apicale / subordinato);
 - La **condotta** - vincolata - costituita dalla mancata adozione e/o inefficace adozione, da parte dell'ente, del Modello Organizzativo;
 - Il **nesso di agevolazione / determinazione** tra evento e condotta;
 - L'**interesse** e/o il **vantaggio**.

- La ridefinizione dell'architettura dell'illecito amministrativo proposta dal Tavolo tecnico porterebbe alle seguenti conseguenze:

- Superamento dell'attuale **struttura duale** della responsabilità amministrativa degli enti, connessa al ruolo dell'autore del reato (apicale vs. subordinato);
 - Possibilità di contestare la **colpa di organizzazione** (attraverso il richiamo alla "agevolazione") anche ad enti altamente organizzati e "spersonalizzati", dove l'attribuzione di responsabilità può risultare oggi invece meno agevole;
 - **Riconoscimento** dell'assenza di colpa di organizzazione nel caso in cui il reato sia ritenuto concretamente imprevedibile e/o inevitabile (prevedendo, tuttavia, in ogni caso la confisca del profitto);
 - **Rilevanza esclusiva** del Modello Organizzativo nel definire la condotta imputabile all'ente, in quanto non più né "surrogabile" da altre regole cautelari eventualmente adottate, né dequalificato – qualora assente – a mero indizio di colpa (come proposto da una parte della giurisprudenza);
 - Eliminazione del requisito della cd. **elusione fraudolenta del Modello Organizzativo** (per i soggetti apicali).

Interesse e vantaggio nei reati-presupposto colposi

Viene formalmente recepito per i reati colposi il criterio oggettivo di imputazione dell'interesse / vantaggio così come declinato dalla giurisprudenza consolidata in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di ambiente.

Nello specifico, viene previsto che “[...] l'interesse o il vantaggio [...] sussiste quando viene perseguito o conseguito, in misura apprezzabile, un **risparmio di spesa o un incremento di produzione** derivanti dall'inosservanza delle disposizioni che disciplinano lo svolgimento dell'attività”.

• **Struttura del Modello Organizzativo**

La proposta di riforma richiede, in via preliminare, che il Modello Organizzativo venga predisposto “tenuto conto della forma giuridica, della natura, del tipo di attività, dei poteri delegati, delle dimensioni e della configurazione organizzativa dell'ente nonché del rischio di commissione di reati”. Viene quindi attribuita espressa rilevanza al carattere “**tailor made**” che deve ispirare l'attività di **risk assessment** prodromica all'adozione del Modello.

Viene inoltre richiesto che il Modello Organizzativo, unitamente ai requisiti già previsti dalla normativa attuale, sia caratterizzato anche dai seguenti elementi:

- **Segregation of Duties** (cd. SoD) relativa alle decisioni e alle attività dell'ente;
- Indicazione delle **cautele** e dei **controlli** volti a prevenire la commissione dei reati;
- Requisiti di **professionalità** in capo ai componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- Descrizione del **Sistema di Controllo Interno**⁷;
- Obbligo di **aggiornamento**;
- Obblighi di **formazione**.

La proposta di riforma:

- Non prevede più la possibilità, per le società di capitali, di attribuire il ruolo e i compiti di OdV all'organo di controllo (i.e. il Collegio sindacale);
- Richiede che il Ministero della Giustizia emani procedure semplificate per l'adozione del Modello Organizzativo da parte degli enti di piccole / medie dimensioni.

• **Valutazione del Modello Organizzativo**

La proposta di riforma richiede che il giudice valuti il Modello Organizzativo tenendo conto delle **linee guida** elaborate dalle associazioni più rappresentative, delle **norme accreditate dalla comunità tecnico-scientifica**, nonché delle **best practices**, qualora adeguate a prevenire il reato.

Come osservato dal Tavolo tecnico, tale previsione comporta pertanto che, qualora il giudice intenda discostarsi da tali parametri, debba compiutamente motivare la sua decisione.

• **Enti di piccole dimensioni**

Per gli enti la cui soggettività “*non risulta concretamente distinguibile da quella della persona che ha commesso il reato*” (e.g. reato commesso da soggetto apicale proprietario o socio di ampia maggioranza, mancanza di struttura organizzativa, ecc.), il giudice procede ad una **compensazione sanzionatoria** tra persona fisica ed ente, per evitare duplicazioni.

• **Enti con sede principale fuori dal territorio dello Stato**

Con riguardo agli enti “stranieri” operanti nel territorio nazionale, il giudice dovrà valutare, secondo un **parametro di equivalenza**, le misure organizzative adottate, tenendo conto della disciplina “nazionale” specifica dell'ente (e.g. assenza dell'obbligo di istituire l'OdV, ecc.).

• **Estinzione dell'illecito amministrativo**

Il Tavolo tecnico propone di introdurre le seguenti **cause di estinzione dell'illecito amministrativo**:

- Estinzione dell'illecito amministrativo per gli enti che hanno già adottato il Modello Organizzativo prima della commissione dell'illecito, tramite **proposta riorganizzativa** avente ad oggetto: (i)

⁷ I.e. gli strumenti volti ad individuare, monitorare, misurare e mitigare i rischi di impresa.

l'eliminazione delle carenze riscontrate; (ii) le attività volte ad eliminare le conseguenze dannose / pericolose del reato; (iii) il risarcimento del danno e (iv) la messa a disposizione del profitto;

- **Remissione della querela** relativa al reato-presupposto;
- C.d. **particolare tenuità dal fatto** (ed eccezione delle condotte che, seppur "tenui", risultino reiterate, sistematiche o, comunque, non meramente occasionali);
- Estinzione degli illeciti amministrativi relativi a **contravvenzioni ambientali**, per adempimento delle prescrizioni correttive, organizzative e pecuniarie impartite;
- Estinzione degli illeciti amministrativi relativi a reati tributari in caso di **ravvedimento operoso** e di eliminazione delle carenze organizzative riscontrate.

- **Revisione e razionalizzazione del c.d. catalogo dei reati-presupposto**

La proposta di riforma delega il Governo ad intervenire per limitare i reati-presupposto a quelli "**più attinenti alla criminalità d'impresa**", nonché ad operare una razionalizzazione generale del catalogo, anche al fine di inserirvi i delitti contro la pubblica incolumità relativi all'attività d'impresa (e.g. aventi ad oggetto la sicurezza alimentare, ecc.) e a rivedere le cornici edittali delle sanzioni.

Infine, tra gli ulteriori interventi proposti dal Tavolo tecnico, figurano altresì i seguenti ambiti:

- Modifiche volte a portare ad una "**parificazione processuale**", in termini di garanzie, tra ente ed imputato persona fisica (e.g. prescrizione dell'illecito amministrativo, testimonianza, misure cautelari, archiviazione, ecc.);
- Possibilità di presentare una **cauzione** per scongiurare l'applicazione del sequestro preventivo;
- Intensificazione della **gradualità e proporzionalità delle sanzioni**, sia pecuniarie sia interdittive, anche al fine di risolvere le disomogeneità applicative stratificatesi nel corso degli anni, dovute ad interventi normativi spesso eterogenei.

Dall'esame della proposta della Relazione del Tavolo tecnico, emerge quindi la chiara volontà di:

- Superare le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 che, negli anni, hanno portato a difficoltà e distorsioni applicative;
- Attribuire efficacia esimente agli interventi riparatori "*post-factum*", rafforzandone la vocazione preventiva;
- Sistematizzare e razionalizzare il catalogo dei reati-presupposto.

L'Osservatorio continuerà a monitorare l'eventuale formale presentazione della presenta proposta di riforma.

Riferimenti:

- **Sistema Penale:** [link](#)

12. Decreto 231/2001: Linee Guida per lo svolgimento delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza ex Decreto Legislativo n. 231/2001, pubblicate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il 24 novembre 2025

In data **24 novembre 2025** l'Osservatorio Nazionale sul D.Lgs. 231/2001 del **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** ha pubblicato le "**Linee Guida per lo svolgimento delle funzioni dell'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**".

Il documento è rivolto ai professionisti che svolgono attività di vigilanza quali componenti di Organismi di Vigilanza, collegiali o monocratici, presso enti dotati di Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, nonché al Collegio sindacale cui siano attribuite le funzioni dell'OdV ex art. 6, comma 4-*bis* (introdotto dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183). Di seguito il dettaglio delle principali novità introdotte dal documento.

• **Pianificazione delle attività di verifica in ottica risk-based**

La pianificazione delle attività di vigilanza dovrebbe essere strutturata secondo un **approccio risk-based**, coerente con la mappatura dei rischi-reato e con il livello di esposizione al rischio dell'ente. La prioritizzazione degli interventi deve privilegiare le aree a maggiore rischio, assicurando un impiego efficiente delle risorse e un allineamento con l'evoluzione del contesto normativo.

• **Determinazione del compenso dell'OdV**

Il **compenso** dei componenti dell'OdV è determinato dall'organo amministrativo o dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico, al fine di remunerare l'impegno e la professionalità richiesti per la natura dell'incarico. La determinazione del compenso dei componenti dell'OdV, secondo quanto previsto dalle Linee Guida in esame, non può prescindere dalla considerazione dei livelli di rischio e della responsabilità assunte dai componenti dell'Organismo. In particolare, dovrebbero essere presi in considerazione i seguenti elementi:

- Livello di esposizione ai rischi-reato della società;
- Complessità e grado di maturità del Modello Organizzativo;
- Dimensioni e struttura organizzativa dell'impresa (e.g. fatturato, presenza di sedi estere).

È consigliabile, inoltre, prevedere nella delibera di nomina la possibilità di adeguare il compenso in caso di incremento della complessità delle attività. In particolare, in caso di:

- Ampliamento dei reati presupposto rilevanti;
- Rilevanti modifiche organizzative;
- Coinvolgimento dell'ente in procedimenti penali.

• **Flussi informativi e scambio continuo**

Accanto ai flussi periodici e *ad hoc*, l'OdV dovrebbe garantire ai vertici aziendali e agli organi di controllo (e.g. Collegio sindacale, Comitato controllo e rischi, società di revisione) un sistema di **flussi continuativi, periodici** (anche mediante l'organizzazione di riunioni congiunte con il Collegio sindacale e il Comitato controllo e rischi) e ad **evento**, ove si verificano fatti di particolare significatività.

• **Whistleblowing e salvaguardia dell'indipendenza**

Alla luce della disciplina introdotta dal D.Lgs. 24/2023, le Linee Guida prevedono che sia preferibile attribuire la gestione operativa delle **segnalazioni whistleblowing** a un soggetto diverso dall'OdV, al fine di preservarne indipendenza e terzietà. Resta, tuttavia, essenziale assicurare all'OdV flussi informativi periodici e *ad hoc* in relazione alle segnalazioni potenzialmente rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

- **Compliance integrata e nuove tecnologie**

Pur non essendo responsabile della gestione operativa dei singoli programmi di *compliance*, l'OdV dovrebbe svolgere una funzione di **coordinamento** e **supervisione** nell'integrazione del Modello 231 con gli ulteriori ambiti regolatori, tra cui:

- Antiriciclaggio;
- Anticorruzione;
- Protezione dei dati personali;
- ESG;
- Salute, sicurezza e ambiente (HSE);
- *Tax compliance framework* (TCF).

Particolare attenzione merita l'impatto delle **nuove tecnologie** e dell'intelligenza artificiale (IA) sui rischi 231. Ciò implica un ampliamento delle funzioni dell'OdV, chiamato a:

- Valutare i rischi *cyber* e IA;
- Verificare l'adeguatezza delle *policy* di sicurezza;
- Monitorare la formazione del personale;
- Valutare la resilienza dei sistemi.

- **OdV nei gruppi societari**

Nei gruppi societari, è opportuno che gli OdV della capogruppo e delle controllate assicurino un **coordinamento strutturato** tramite scambi informativi periodici, riunioni congiunte e condivisione di *best practices*. Il coordinamento può essere centralizzato presso le funzioni della **holding**, favorendo una visione integrata dei rischi e una maggiore efficacia nel perseguimento di obiettivi unitari, nel rispetto dell'autonomia giuridica delle singole società.

Riferimenti:

- *Linee Guida per lo svolgimento delle funzioni dell'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231: [link](#)*

13. Whistleblowing: Linee Guida n. 1/2025 sui canali interni di segnalazione, approvate da ANAC con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025

Con la **Delibera n. 478 del 26 novembre 2025**, l'**Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)** ha definitivamente approvato le **Linee Guida n. 1/2025 in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione**.

Il provvedimento rappresenta un passaggio significativo nel percorso di implementazione in Italia della disciplina sul *whistleblowing*, prevista dal **D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24**, che recepisce la **Direttiva (UE) 2019/1937** sulla protezione delle persone che segnalano violazioni di norme dell'Unione e nazionali.

Le nuove Linee Guida vanno oltre la mera declinazione di principi generali e offrono **indicazioni operative dettagliate** sulla struttura, gestione e *governance* dei **canali interni di segnalazione** che enti pubblici e soggetti privati obbligati devono attivare per raccogliere segnalazioni di illeciti.

In primo piano, la disciplina definisce criteri chiari per la **progettazione di canali sicuri e riservati**, con particolare attenzione all'adozione di **piattaforme digitali conformi a standard tecnici stringenti** e alla garanzia della **riservatezza dell'identità del segnalante e dei dati trattati**. Tale rigore è finalizzato a rafforzare la fiducia dei potenziali *whistleblower* e a minimizzare il rischio di violazioni del GDPR e di attacchi informatici.

Le Linee Guida ribadiscono che la **riservatezza** deve essere **assicurata** lungo l'intero ciclo di gestione della segnalazione, dalla ricezione alla conservazione della documentazione, mediante misure tecniche e organizzative idonee a **prevenire accessi non autorizzati, indebite divulgazioni o forme di ritorsione anche indiretta**.

Un caposaldo delle Linee Guida riguarda la **figura del gestore del canale interno di segnalazione**: ANAC richiede che questa figura sia **autonoma, imparziale e dotata di indipendenza organizzativa**, evitando conflitti di interesse con altri ruoli interni – ad esempio con il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) – che potrebbero compromettere l'efficacia delle indagini sulle segnalazioni. Specifica attenzione è dedicata alla **prevenzione e gestione delle situazioni di conflitto di interessi**, imponendo alle organizzazioni di adottare presidi idonei a garantire che il soggetto incaricato della ricezione e trattazione delle segnalazioni non sia coinvolto nei fatti oggetto di segnalazione, né versi in condizioni tali da comprometterne l'imparzialità. In tali ipotesi, devono essere previste **soluzioni organizzative alternative**, anche attraverso l'esternalizzazione del servizio o l'individuazione di soggetti diversi dotati dei requisiti di autonomia richiesti.

Le Linee Guida chiariscono anche i **doveri di comportamento del personale coinvolto** e l'importanza di una **formazione specifica e continuativa**, nonché il contributo che possono offrire gli enti del Terzo Settore a sostegno dei segnalanti.

In particolare, ANAC sottolinea che le attività formative devono essere programmate con **cadenza periodica, differenziate** in base ai destinatari (personale, dirigenti, componenti degli organi di controllo) e **finalizzate** non solo alla **conoscenza delle procedure**, ma anche alla **diffusione di una cultura organizzativa improntata alla legalità e alla protezione del segnalante**.

Sul piano operativo, ANAC ribadisce l'importanza di garantire canali che consentano segnalazioni sia **in forma scritta sia orale**, con procedure dedicate per assicurare protezione e tracciabilità. Le organizzazioni sono invitate a **evitare l'uso di strumenti non idonei** (come la posta elettronica standard), salvo che non siano accompagnati da specifiche misure di sicurezza e da una adeguata valutazione di impatto sulla protezione dei dati.

Viene, inoltre, affermato il **principio di unicità del canale interno di segnalazione**, evidenziando l'esigenza di evitare la proliferazione di canali paralleli o informali che possano generare incertezze, duplicazioni o rischi per la riservatezza e di concentrare la gestione delle segnalazioni in un sistema strutturato, chiaramente individuato e adeguatamente pubblicizzato all'interno dell'organizzazione.

L'Autorità sottolinea altresì l'obbligo di individuare modalità che impediscano la **tracciabilità della connessione interna ai canali**, evitando che accessi o attività siano rilevati da strutture IT o gerarchiche interne. In tale prospettiva, viene **valorizzato anche il ruolo dell'Organismo di Vigilanza**, quali possibile destinatario delle segnalazioni o soggetto coinvolto nella loro gestione, purché siano garantiti i

requisiti di autonomia, indipendenza e assenza di conflitti di interesse e sia assicurata una chiara ripartizione delle competenze rispetto agli altri presidi di controllo interno.

Le Linee Guida 1/2025 non si limitano a offrire raccomandazioni operative: esse richiamano anche il quadro sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 24/2023. In caso di **mancata istituzione dei canali interni** o di gestione non conforme alle disposizioni, le organizzazioni – pubbliche e private – possono incorrere in **sanzioni amministrative pecuniarie**.

Un altro aspetto di particolare rilevanza concerne il **coinvolgimento delle organizzazioni sindacali in via preventiva** rispetto all'attivazione dei canali interni di segnalazione, ovvero, all'introduzione di modifiche sostanziali e aggiornamenti alle procedure per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni. Seppur tale coinvolgimento abbia natura meramente informativa, l'inottemperanza alla predetta disposizione può determinare **l'irrogazione di una sanzione** all'ente da parte di ANAC, in forza dell'articolo 21 del D.Lgs. 24/2023.

Per chi opera nei settori della *compliance* e della *corporate governance*, le Linee Guida rappresentano un punto di riferimento essenziale per armonizzare i sistemi di *whistleblowing* con gli altri presidi di controllo interno, inclusi i Modelli di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001. L'integrazione dei canali interni di segnalazione con i processi di *risk management* e con le procedure disciplinari è ormai considerata un tassello determinante per prevenire e mitigare il rischio di illeciti, promuovendo al contempo una cultura aziendale improntata alla trasparenza e alla legalità.

Con la pubblicazione delle Linee Guida n. 1/2025, ANAC consolida ulteriormente il quadro operativo del whistleblowing in Italia, mettendo a disposizione delle organizzazioni uno strumento interpretativo e pratico, capace di orientarle nel delicato bilanciamento tra tutela dei segnalanti, protezione dei dati personali ed efficacia dei processi interni di *compliance*.

Riferimenti:

- *Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione:* [link](#)

14. Intelligenza Artificiale: Circolare Assonime n. 27 dell'11 dicembre 2025 sulla Legge n. 132/2025 e Linee Guida di vigilanza del Collegio sindacale sull'adozione dell'intelligenza artificiale pubblicate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il 3 dicembre 2025

Nel 2025 il quadro normativo italiano sull'intelligenza artificiale (IA) ha registrato due passaggi di rilievo per chi opera nel campo della *compliance*, della *governance* societaria e della responsabilità amministrativa degli enti:

- La **Circolare n. 27/2025 di Assonime**, che commenta la Legge n. 132/2025 sulla disciplina dell'intelligenza artificiale, con implicazioni strategiche per i sistemi di controllo interno e l'organizzazione aziendale;
- Le **Linee Guida del Collegio sindacale sull'adozione dell'IA**, elaborate da CNDCEC e Fondazione Nazionale dei Commercialisti, che forniscono un quadro operativo di vigilanza per l'organo di controllo delle società.

La **Legge n. 132 del 23 settembre 2025**, entrata in vigore il **10 ottobre 2025**, rappresenta il primo tentativo organico in Italia di disciplinare l'IA in modo coordinato con il **Regolamento europeo AI Act (Reg. UE 2024/1689)**, introducendo principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati e tutela dei diritti fondamentali.

La **Circolare Assonime n. 27/2025** offre un'interpretazione articolata della legge, evidenziando come essa non si limiti a fissare principi generali, ma induca le imprese a favorire modelli di *compliance by design* nei propri processi decisionali e organizzativi, per valorizzare l'uso dell'IA senza disperdere controllo e responsabilità.

La legge chiama le imprese ad **integrare i rischi legati all'IA nei sistemi di controllo interno** e nelle valutazioni di responsabilità degli enti, proprio nel contesto in cui il Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001 costituisce lo strumento di *governance* volto a prevenire l'illecito amministrativo presupposto.

In pratica, la *compliance* sull'IA non riguarda solo **l'aderenza alle norme settoriali**, ma anche la **governance dei processi aziendali** e la **gestione delle responsabilità** (ad es. decisioni automatizzate con impatti su interessi pubblici o diritti individuali), che possono generare rischi sanzionatori o di reputazione nel perimetro "231".

A complemento della disciplina legislativa, il **3 dicembre 2025** il CNDCEC e la sua Fondazione hanno pubblicato un documento dedicato alla **vigilanza dell'organo di controllo sull'adozione dell'intelligenza artificiale nelle società**.

Il suddetto documento non crea obblighi normativi ulteriori alla legge o allo statuto societario, ma fornisce **raccomandazioni** pratiche affinché il Collegio Sindacale possa esercitare efficacemente la propria funzione di *oversight* su un tema cruciale per la *governance* aziendale:

- Verificare che l'impiego dell'IA sia coerente con la strategia complessiva e che la *governance* interna definisca ruoli, responsabilità e *policy* adeguate (**Strategia e governance IA**);
- Accertare che l'azienda abbia una tassonomia dei rischi specifici dell'IA e sistemi di monitoraggio adeguati, compresi aspetti etici, di privacy, sicurezza e *bias* algoritmico (**Gestione dei rischi**);
- Controllare che la società rispetti la normativa nazionale (inclusa la Legge 132/2025) e quella europea, e che la documentazione e i processi decisionali relativi all'IA siano trasparenti e tracciabili (**Compliance normativa**);
- Assicurare flussi informativi regolari tra *management*, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale sui progetti e rischi IA (**Informazione e flussi**).

L'approccio suggerito pone forte enfasi sulla **supervisione continua** piuttosto che su un controllo formale episodico, con indicazioni di carattere operativo utili anche per l'adeguamento dei Modelli di

organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001, laddove i processi di IA possono influire sui rischi di reato presupposto.

Nel complesso, il combinato disposto della Legge 132/2025, della Circolare Assonime e delle Linee Guida CNDCEC segnala un **mutamento di paradigma**: la gestione dell'IA non è più un tema esclusivo di funzione IT o innovazione, ma entra a pieno titolo nel **perimetro della governance societaria**, del **controllo interno** e della **compliance integrata**.

Con specifico riferimento alle attività di gestione dei Modelli di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001, questo significa:

- Includere l'IA nei processi di *risk assessment* e di mappatura dei rischi operativi e di non conformità;
- Definire procedure interne dedicate all'introduzione, monitoraggio e controllo degli strumenti di IA;
- Assicurare adeguati flussi informativi verso gli organi di controllo e di supervisione;
- Rafforzare la documentazione di conformità normativa e il presidio dei rischi etici, di privacy e di discriminazione algoritmica.

In un contesto in cui la tecnologia incide su decisioni strategiche e operative, la *compliance* con la disciplina IA, così come interpretata da Assonime e dal CNDCEC, diventa un **elemento chiave per la prevenzione dei reati e la tutela della responsabilità dell'ente**.

Riferimenti:

- *Circolare 27/2025 - La legge italiana sull'Intelligenza Artificiale*: [link](#)
- *Linee guida di vigilanza del Collegio sindacale sulla adozione dell'intelligenza artificiale*: [link](#)

15. Tutela penale dell'ambiente: il comunicato del Governo sull'approvazione del Decreto attuativo della Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente

In data **20 gennaio 2026**, il Consiglio dei ministri ha reso nota l'approvazione, in via preliminare, dello **Schema del Decreto Legislativo attuativo degli artt. 1 e 9 della Legge 13 giugno 2025, n. 91 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE"**, attualmente in corso di esame presso le competenti Commissioni parlamentari.

L'articolato normativo apporta modifiche al codice penale e al D.Lgs. 231/2001, nonché introduce nuove fattispecie di reato, con l'obiettivo di rafforzare la **prevenzione e repressione della criminalità ambientale**, salvaguardare la **biodiversità** e contrastare il **degrado degli ecosistemi** e gli effetti dei **cambiamenti climatici**.

Al codice penale, per quanto rileva in tal sede, sono apportate le seguenti modificazioni (art. 3 dello Schema di Decreto):

- Aggiornamento della fattispecie, inasprimento sanzionatorio e inserimento di un'aggravante speciale per il reato di "**Inquinamento ambientale**" (art. 452-bis c.p.), già reato presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- Introduzione della nuova fattispecie di reato, quale il "**Commercio di prodotti inquinanti**" (art. 452-bis.1 c.p.)⁸;
- Introduzione di **circostanze aggravanti** per i reati previsti dal Titolo VI-bis (art. 452-sexiesdecies c.p.).

Lo Schema di Decreto, inoltre, introduce due nuove fattispecie di reato rispettivamente agli artt. 4 e 5:

- La "**Produzione e commercio di sostanze ozono-lesive**"⁹;
- La "**Produzione e commercio di gas a effetto serra**"¹⁰.

Le innovazioni in esame producono un impatto di rilievo anche sul versante della responsabilità amministrativa degli enti, incidendo direttamente sull'**art. 25-undecies** del D.Lgs. 231/2001 (art. 8 dello Schema di Decreto). I reati di nuova introduzione, nonché quelli oggetto di modifica, vengono infatti

⁸ Art. 452-bis.1 c.p. (Commercio di prodotti inquinanti): "Alle pene stabilite dall'articolo 452-bis, primo comma, soggiace chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è aumentata se dal fatto deriva:

1) un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone;

2) un pericolo rilevante alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora".

⁹ Art. 4 del decreto legislativo attuativo dell'art. 9 L. n. 91/2025 (Produzione e commercio di sostanze ozono lesive): "Chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 80.000.

Alle stesse pene soggiace chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature, e loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all'articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti".

¹⁰ Art. 5 del decreto legislativo attuativo dell'art. 9 L. n. 91/2025 (Produzione e commercio di gas a effetto serra): "Chiunque abusivamente produce, importa o esporta, gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o dell'ammenda da euro 10.000 a euro 150.000.

Chiunque abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia alcuna delle sostanze di cui al comma 1, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono alcuna di dette sostanze o il cui funzionamento dipende dalle medesime, è punito con la pena dell'arresto da due a sei mesi o dell'ammenda da euro 1.000 a euro 50.000".

recepiti nel catalogo dei reati presupposto, con conseguente estensione dell'area di rischio. Contestualmente, si assiste a un significativo inasprimento del sistema sanzionatorio per i reati già richiamati dal D.Lgs. 231/2001. In particolare, **è previsto l'innalzamento:**

- Dell'importo massimo della **sanzione pecuniaria** prevista per la violazione della fattispecie di "**Disastro ambientale**" (art. 452-*quater* c.p.), già prevista nel catalogo dei reati ambientali presupposto;
- Delle **sanzioni pecuniarie** previste per le violazioni di talune **ipotesi aggravate dei reati**, quali l'"**Inquinamento ambientale**" (art. 452-*bis* c.p.), il "**Commercio di prodotti inquinanti**" (art. 452-*bis*.1 c.p.), il "**Disastro ambientale**" (art. 452-*quater* c.p.).

Tale ultima previsione si applica per i delitti aggravati ai sensi del nuovo art. 452-*sexiesdecies*, comma 1, n. 1, c.p.

L'Osservatorio continuerà a monitorare l'*iter* legislativo per valutare gli impatti derivanti dall'esercizio della delega al Governo, con particolare riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti.

Riferimenti:

- *Schema Comunicato del Governo:* [link](#)
- *Schema Decreto Legislativo:* [link](#)

16. Presentazione del “Corruption Perception Index” 2025 da parte di Transparency International Italia

Nel mese di **febbraio 2026**, l’Organizzazione internazionale Transparency International, attiva sul tema del contrasto al fenomeno corruttivo nel mondo, ha pubblicato l’indice di percezione del fenomeno corruttivo nel settore pubblico “**Corruption Perception Index**” (CPI – Indice di Percezione della Corruzione), relativamente all’anno **2025**.

Il CPI si basa, tra l’altro, sull’assegnazione di un punteggio (o *score*) da 0 (alto livello di corruzione percepita) a 100 (basso livello di corruzione percepita) e un connesso *ranking* di posizionamento: a uno *score* maggiore corrisponde, tenendo in considerazione determinati criteri, un *ranking* più elevato e, quindi, una minor percezione del fenomeno corruttivo nel dato Paese. In particolare, il *ranking* considera valutazioni affidate a soggetti esperti tramite combinazioni di dati provenienti da differenti fonti attendibili (quali, per esempio, World Bank e World Economic Forum).

L’**Italia** è risultata posizionata al **52° posto** nella classifica globale **su 182 Paesi**, con uno *score* pari a 53, ed al 19° posto tra i 27 Paesi membri dell’Unione europea. Rispetto all’anno 2024, il posizionamento attuale evidenzia l’**inversione** della **tendenza positiva** degli ultimi anni: lo *score* è **diminuito** di **1 punto** (primo calo dell’Italia dal 2012).

L’Indice di Percezione della Corruzione (CPI) 2025 ha evidenziato come la percezione della corruzione a livello globale sia in aumento, anche nelle democrazie consolidate, e come la media globale sia scesa a 42 punti (livello più basso in oltre un decennio) indicando un deterioramento generale nella lotta alla corruzione.

L’Indice evidenzia, inoltre, un segnale d’allarme: anche le democrazie, che tradizionalmente ottengono risultati migliori rispetto alle autocrazie o ai sistemi democratici più fragili, stanno mostrando un indebolimento nella capacità di contrastare la corruzione. Un ulteriore elemento di preoccupazione è rappresentato dall’aumento delle limitazioni alla libertà di espressione, di associazione e di riunione. Dal 2012, 36 dei 50 Paesi che hanno subito un calo rilevante nel CPI hanno contemporaneamente visto restringersi lo spazio civico, evidenziando un legame tra indebolimento delle libertà democratiche e crescita della corruzione percepita.

In Europa occidentale e nell’Unione europea si rileva un peggioramento della media dei punteggi e una maggiore disomogeneità tra Stati membri mentre in Europa orientale e in Asia centrale mostrano punteggi bassi dovuti a istituzioni deboli, riduzione del controllo giudiziario e limitazioni della libertà di stampa e associazione.

Riferimenti:

- *Transparency International - Corruption Perception Index*: [link](#)
- *Transparency International Italia - Indice di Percezione della Corruzione*: [link](#)
- *Protiviti Osservatorio 231 n. 21 - Corruption Index 2024*: [link](#)
- *ANAC - Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024-2026*: [link](#)

17. Direttiva europea sulla lotta contro la corruzione

L'Unione europea compie un nuovo passo avanti nella lotta alla corruzione: il **2 dicembre 2025** il Consiglio dell'Unione europea e il Parlamento europeo hanno raggiunto un **accordo provvisorio** sul testo della prima Direttiva UE volta ad armonizzare la definizione, prevenzione e repressione dei reati di corruzione negli Stati membri. Tale percorso si è concluso lo scorso **26 marzo 2026** con **l'adozione in via definitiva della Direttiva da parte del Parlamento europeo**, segnando un momento decisivo verso una disciplina unitaria.

Fino ad oggi, la normativa europea in materia di contrasto alla corruzione si presentava frammentata. Il quadro di riferimento comprendeva, infatti, una decisione quadro del 2003 relativa al settore privato e una Convenzione del 1997 concernente il settore pubblico, oltre al richiamo a disposizioni di portata limitata contenute in altri strumenti dell'Unione europea.

La nuova Direttiva supera questo mosaico normativo attraverso un **testo unico e moderno**, allineato anche agli *standard* internazionali dell'ONU (UNCAC – *United Nations Convention Against Corruption*), e colma le persistenti lacune nell'armonizzazione delle definizioni penali e delle risposte sanzionatorie nei singoli ordinamenti nazionali. Il testo conferma e rafforza gli elementi già presenti nella proposta, introducendo un quadro più ampio, coerente e direttamente idoneo a orientare i sistemi nazionali di contrasto alla corruzione.

In particolare, la Direttiva in commento include elementi di portata significativa, quali:

- **Armonizzazione delle fattispecie incriminatrici**

La Direttiva introduce norme minime relative alla **definizione dei reati** in materia di corruzione, affinché le stesse siano definite uniformemente nei codici penali di ogni Stato membro. Tra queste si annoverano:

- Corruzione nel settore pubblico e privato;
- Appropriazione indebita;
- Traffico di influenze;
- Esercizio illecito di funzioni pubbliche;
- Intralcio alla giustizia;
- Arricchimento mediante reato di corruzione;
- Occultamento.

L'armonizzazione punta ad **agevolare l'applicazione di programmi di controllo interno**, riducendo i rischi di *forum shopping* normativo in materia penale, da intendersi quale fenomeno per cui soggetti coinvolti in attività transnazionali sfruttano le differenze tra gli ordinamenti nazionali, orientando le proprie condotte verso gli Stati membri in cui le norme penali risultano meno severe, meno chiare o meno efficacemente applicate.

L'introduzione di definizioni comuni dei reati di corruzione mira, dunque, a **limitare asimmetrie normative** e a **ridurre le possibilità di elusione della responsabilità penale**.

- **Sanzioni per persone fisiche**

La Direttiva richiede agli Stati membri di prevedere sanzioni penali **effettive, dissuasive e proporzionate** per le persone fisiche coinvolte in reati di corruzione. Il testo approvato consolida l'introduzione di soglie sanzionatorie minime comuni, rafforzando l'omogeneità delle sanzioni penali e richiedendo agli Stati membri anche la definizione di sanzioni o misure penali o non penali aggiuntive **proporzionate alla gravità della condotta** (e.g. destituzione, sospensione e trasferimento dai pubblici uffici).

- **Responsabilità delle persone giuridiche e relative sanzioni**

La Direttiva **rafforza in modo significativo la responsabilità** di imprese e organizzazioni **per i reati di corruzione commessi a loro vantaggio** da qualsiasi soggetto che detenga una posizione direttiva in seno alla persona giuridica e agisca a titolo individuale o come membro di un organo di tale persona giuridica, ove sussistano determinati presupposti, nonché da soggetti a questi subordinati in caso di mancata vigilanza o controllo. Per le persone giuridiche, gli Stati membri adottano misure necessarie per

comprendere **sanzioni e misure penali e non penali** (e.g. sanzioni pecuniarie proporzionate al **fatturato mondiale totale**, misure interdittive).

- **Prescrizione e strumenti investigativi**

Per evitare che procedimenti complessi si estinguano prima della sentenza, la Direttiva stabilisce **termini di prescrizione adeguati alla gravità dei reati** e introduce **requisiti minimi volti a garantire l'effettività delle indagini**. Viene, inoltre, **rafforzata la cooperazione tra autorità nazionali**, in particolare nei casi transfrontalieri.

- **Giurisdizione**

La Direttiva prevede criteri più ampi di giurisdizione, stabilendo che uno Stato membro possa **esercitare la propria giurisdizione** - informando la Commissione - nei casi in cui sia stato commesso uno dei reati previsti dalla Direttive al di fuori del proprio territorio quando:

- l'autore del reato risiede abitualmente sul suo territorio;
- il reato è commesso contro un suo cittadino o residente abituale;
- il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica stabilita sul suo territorio;
- il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica relativamente ad attività economiche esercitate, anche solo parzialmente, sul suo territorio.

Questo rafforzamento dei criteri di giurisdizione è cruciale in un contesto in cui la corruzione si manifesta spesso attraverso reti internazionali, società collegate e flussi finanziari transnazionali. L'obiettivo è **evitare "vuoti di tutela"** e **impedire che differenze tra ordinamenti consentano agli autori di sottrarsi alla giustizia**.

- **Prevenzione, trasparenza e cooperazione**

La Direttiva non si limita alla repressione delle condotte da un punto di vista prettamente penale, ma introduce un approccio integrato che include:

- l'adozione **di strategie nazionali anticorruzione e misure di prevenzione**;
- il rafforzamento degli **obblighi di trasparenza nelle pubbliche amministrazioni**;
- la tutela dei segnalanti (**whistleblowers**), in coordinamento con la normativa UE già vigente;
- **rafforzamento della cooperazione** tra Stati membri e organismi come l'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF), Eurojust e altre autorità giudiziarie e di polizia.

Queste disposizioni introducono rilevanti elementi per i sistemi interni di **compliance**, specie in organizzazioni che operano **cross-border**, richiedendo, tra le altre, l'adozione di procedure di **whistleblowing** robuste, sistemi di controllo rafforzati e maggiore trasparenza nelle interazioni con le PA.

Stante quanto sopra, appare sin da una prima analisi come l'accordo abbia implicazioni potenziali per i sistemi di gestione e controllo delle imprese:

- **allargamento delle condotte di rischio**: l'uniformazione delle fattispecie può portare a un ampliamento delle tipologie di condotte che nei modelli di **governance** devono essere considerate a rischio di corruzione;
- **adeguamento degli strumenti di compliance**: linee guida interne, codici etici, controlli finanziari interni e programmi anti-corruzione dovranno tenere conto delle nuove definizioni e delle sanzioni previste in sede UE;
- **interazione con profili sanzionatori nazionali**: gli Stati membri dovranno recepire la Direttiva entro i termini previsti, con effetti diretti sui sistemi di responsabilità delle persone giuridiche (incluse soglie di rischio e meccanismi di difesa).

In questo senso, la Direttiva si configura come un vero e proprio **driver di evoluzione dei sistemi di compliance e governance** non solo nel settore pubblico, ma anche in imprese private o soggette a contratti pubblici.

A seguito dell'adozione formale da parte del Consiglio europeo, il testo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ed entrerà in vigore secondo i termini previsti, avviando il periodo di **24**

mesi entro il quale gli Stati membri dovranno procedere al recepimento nei rispettivi ordinamenti nazionali.

Se correttamente attuata, la nuova disciplina potrà rafforzare in modo significativo l'azione repressiva e preventiva contro la corruzione, contribuendo a creare un sistema europeo più coerente, efficace e resistente agli abusi di potere.

Per chi opera nei sistemi di *governance, risk & compliance*, il nuovo quadro normativo impone un approccio proattivo, volto ad **anticipare l'evoluzione regolamentare** attraverso strumenti di controllo interno adeguati, programmi di *whistleblowing* efficaci e procedure di monitoraggio e *reporting* coordinate con le autorità nazionali e comunitarie.

L'adozione della Direttiva ha, inoltre, riaperto il dibattito in Italia circa l'opportunità di una possibile reintroduzione del reato di **abuso d'ufficio** - abrogato nel luglio 2024 - alla luce delle nuove esigenze di armonizzazione europea e delle fattispecie previste a livello sovranazionale.

Riferimenti:

- *Direttiva sulla lotta contro la corruzione:* [link](#)